



Ordinanza concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei prezzi e dei salari (Ordinanza AM concernente l'adeguamento)

del 16 novembre 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 1992¹ sull'assicurazione militare (LAM),

ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l'articolo 43 capoverso 1 LAM

¹ Le rendite di cui all'articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2020 o precedentemente sono aumentate dell'1,9 per cento.

² Le rendite di cui all'articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2021 sono aumentate del 2 per cento.

Art. 2 Anno determinante e importo dell'adeguamento

L'anno determinante e l'importo dell'adeguamento sono fissati secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 10 novembre 1993² sull'assicurazione militare.

Art. 3 Livello dell'indice

¹ Per le rendite di durata indeterminata che devono essere aumentate secondo l'articolo 1, l'aumento dei salari nominali è compensato fino a concorrenza di 2494 punti dell'indice del salario nominale (giugno 1939 = 100).

² Per le rendite di durata indeterminata di cui all'articolo 43 capoverso 2 LAM, il rincaro compensato ammonta a 102,6 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).

RS 833.12

¹ RS 833.1

² RS 833.11

³ Per l'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità, il rincaro compensato ammonta a 102,6 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).

Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità

¹ L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 21 378 franchi per le rendite per menomazione dell'integrità fissate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2022 e che non sono state riscattate.

² L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 35 033 franchi per le rendite che continuano a essere versate secondo il diritto anteriore giusta le disposizioni finali relative alla modifica del 17 giugno 2005³ della LAM.

Art. 5 Abrogazione e modifica di un altro atto normativo

¹ L'ordinanza AM del 25 novembre 2020⁴ concernente l'adeguamento è abrogata.

² L'ordinanza del 10 novembre 1993⁵ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

¹ L'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l'indennità giornaliera e, secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d'invalidità ammonta a 159 502 franchi.

Art. 26 cpv. 1

¹ L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 21 378 franchi. La rendita annua risulta dall'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell'integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ FF 2005 659

⁴ RU 2020 5443

⁵ RS 833.11